

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2446

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CLAUDIO BORGHI, MOLINARI

Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti
l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio

Presentata il 25 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto nella Costituzione il cosiddetto principio del pareggio di bilancio, prevedendo che la gestione finanziaria dello Stato e degli enti pubblici territoriali assicuri l'«equilibrio tra le entrate e le spese».

La presente proposta di legge costituzionale intende modificare gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione eliminando tale vincolo e, conseguentemente, abrogare l'ar-

ticolo 5 della medesima legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che specifica i contenuti della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio.

Da tali modifiche discende anche necessariamente l'abrogazione della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione che, con la presente proposta di legge costituzionale, si intende sostituire.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea » sono soppresse;

b) al sesto comma, secondo periodo, le parole: « , con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio » sono soppresse.

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.

Art. 5.

1. La legge 24 dicembre 2012, n. 243, è abrogata.



18PDL0098140